



# *Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA

## **DIRETTIVA SULLA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (c.d. *whistleblower*)**

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*) è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012, quale misura di prevenzione della corruzione, imponendo peraltro alle amministrazioni di individuare una procedura finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente.

Per colmare le lacune della norma e indirizzare le amministrazioni nell'utilizzo di tale strumento di prevenzione della corruzione l'A.N.AC. ha adottato la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*», la quale è stata recepita, in parte, nell'art. 54-bis (*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*).

Preliminarmente, il legislatore ha ritenuto necessario chiarire che: «*Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione*»(comma 1).

L'istituto, quindi, non deve essere utilizzato per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione.

Circa l'identificazione dei soggetti riconducibili alla categoria dei dipendenti pubblici indicati nella norma, in considerazione del rilievo che queste segnalazioni possono avere per finalità di prevenzione della corruzione, il legislatore ha chiarito che, ai fini della disciplina del *whistleblowing*, per "dipendente pubblico" si intende "il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile", estendendo il sistema di tutele predisposto anche "ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica".

Quanto alle condotte illecite oggetto di segnalazione, esse comprendono, in linea con il concetto di corruzione preso a riferimento nell'attuale Piano Nazionale Anticorruzione, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.



# Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

## IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

- b) segnalazione all'ANAC, attraverso lo strumento infra richiamato, collegandosi al sito istituzionale ANAC, [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) e, dalla *home page*, seguire il percorso: Home > Servizi > Servizi online > Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing.

L'utilizzo di una delle due modalità presuppone che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

Il sistema di tutele a favore del *whistleblower* è stato ulteriormente implementato ponendo a carico dell'amministrazione pubblica l'onere di dimostrare che *“le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa”*(comma 7), pena la nullità degli atti ritenuti discriminatori o ritorsivi.

A ciò si aggiunge la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.23, nell'ipotesi in cui il segnalante venga licenziato a motivo della segnalazione.

Resta fermo il divieto di ostensione della segnalazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

Le tutele appena descritte non sono garantite soltanto *“nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”*(comma 9).

Tutte le denunce, indipendentemente dal mezzo di trasmissione utilizzato, saranno esaminate esclusivamente dal RPCT, il quale potrà dotarsi di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti, con competenze multidisciplinari, saranno chiaramente identificati in un apposito atto organizzativo. In caso di trasmissione ad altri Uffici per la trattazione, sarà omessa l'indicazione di dati che potrebbero, anche indirettamente, rivelare l'identità del segnalante.

In conclusione, è appena il caso di evidenziare la *ratio* del legislatore, il quale ha sottolineato la necessità che la segnalazione sia *“in buona fede”* ed effettuata nell'interesse dell'**integrità pubblica**, definita come *“l'allineamento coerente e all'aderenza a valori etici condivisi, principi, norme al fine di sostenere e dare priorità all'interesse pubblico sopra gli interessi privati nel settore pubblico”*(Raccomandazione del **Consiglio OCSE sull'Integrità Pubblica**, 26 gennaio 2017).

La presente direttiva annulla e sostituisce, ad ogni effetto, la precedente contenuta nella circolare n.49 del 24 dicembre 2015.

Roma, lì **19 APR 2018**

IL SEGRETARIO GENERALE  
RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Arch. Carla Di Francesco